

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 26

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (*Seguito esame e rinvio*) 26

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 36

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (*Seguito esame e rinvio*) 31

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali. C. 3387 Baldelli (*Seguito esame e rinvio*) 33

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (*Seguito esame e rinvio*) 33

AVVERTENZA 35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 12.05.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Emendamenti testo unificato C. 2 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 6 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 2 e abbinate-A, recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non

presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 12.40.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Peregò di Cremnago.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Peregò di Cremnago, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffu-

sione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Avverto innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppi ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la seduta di lunedì 14 marzo prossimo: pertanto l'esame in sede referente sul provvedimento dovrà concludersi entro la seduta di giovedì 10 marzo.

In tale contesto nella seduta odierna si concluderà l'esame delle proposte emendative.

Informa che non sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 11.04 del Relatore.

Ricorda quindi che nella seduta del 2 marzo scorso la Commissione ha proseguito l'esame delle proposte emendative, che riprenderà oggi dalle proposte emendative accantonate, a partire dall'emendamento Iezzi 1.2.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Iezzi 1.2, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.3 e 1.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Montaruli 1.5 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore ed avverte che l'approvazione del predetto emendamento 1.5 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Montaruli 1.7 e 2.7.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.5, nel testo riformulato (*vedi allegato*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Montaruli 1.7 e 2.7.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.6.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento

Montaruli 2.1 ne accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 2.1, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Simona BORDONALI (LEGA), chiede di mantenere accantonato l'emendamento Invernizzi 2.3, al fine di valutare ulteriormente la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, concordi il relatore e il Governo, l'emendamento Invernizzi 2.3 rimane accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 2.5, 2.6, 2.9 e 2.10.

Simona BORDONALI (LEGA) chiede di mantenere accantonato il suo emendamento 2.13, al fine di valutare ulteriormente la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, concordi il relatore e il Governo, l'emendamento Bordonali 2.13 rimane accantonato.

La Commissione approva l'emendamento Zoffili 10.2 (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LEU) ritiene che l'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore sia meritevole di un approfondimento, in quanto la formulazione del testo suscita, a suo avviso, talune perplessità, a causa delle quali il suo gruppo non ha ritenuto di accedere all'ipotesi di presentare un articolo aggiuntivo di identico tenore, sottoscritto da tutti i gruppi, in luogo di quello in esame. Ritiene, inoltre, che, trattandosi di materia penale, sia opportuno acquisire anche le valutazioni della Commissione Giustizia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che il parere della Commissione Giu-

stizia sarà espresso sul testo del provvedimento risultante dagli emendamenti approvati.

Federico FORNARO (LEU) ribadisce di ritenere necessario un approfondimento, in quanto l'articolo aggiuntivo in esame introduce una nuova fattispecie di reato, per cui sono previste pene significative e della quale vanno attentamente valutate le implicazioni, anche con riferimento alla normativa penale vigente.

Andrea GIORGIS (PD) osserva come l'articolo aggiuntivo in esame sia volto a introdurre una disciplina notevolmente innovativa, che merita di essere vagliata con attenzione. Ritiene, in particolare, che debba essere approfondita l'introduzione di una fattispecie di reato consistente nella mera detenzione di informazioni, ad esempio circa le modalità di fabbricazione di ordigni, non accompagnata dall'accertata volontà di compiere atti illeciti e che debba essere circoscritto l'elemento oggettivo del reato, al fine di escludere condotte inequivocabilmente inidonee al compimento di atti illeciti.

Dichiara quindi di condividere le finalità della norma proposta ma ritiene che in materia penale occorra procedere con molta cautela, a salvaguardia delle libertà fondamentali.

Richiama, inoltre, l'attenzione sull'esimente prevista dal comma 3 dell'articolo aggiuntivo, la cui formulazione configura una sorta di inversione dell'onere della prova.

Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea come l'articolo aggiuntivo in esame recepisca le indicazioni provenienti dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e come tale recepimento sia stato sollecitato dal suo gruppo.

Osserva come, accanto a norme volte al recupero di chi è stato coinvolto in percorsi di radicalizzazione, siano necessarie misure preventive, volte a consentire ai servizi di *intelligence* e alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente, sottolineando come la proposta emenda-

tiva in esame risponda appunto a tale scopo.

Segnala, inoltre, come alla proposta emendativa medesima non sia stato presentato alcun subemendamento.

Sottolinea quindi come analoghe fattispecie di reato siano già opportunamente vigenti, ad esempio, in materia di pedopornografia e di violenza in occasione di manifestazioni sportive e non comprende perché non si debbano prevedere norme analoghe per il fondamentalismo islamico.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) rileva come l'articolo aggiuntivo in esame preveda l'introduzione di un reato di pericolo e come tale reato sia, a suo avviso, definito in modo sufficientemente chiaro, in quanto si prevede che, affinché esso sussista, non sia sufficiente la mera detenzione del materiale, ma sia altresì necessaria la consapevolezza della sua destinazione al compimento, anche da parte di terzi, di una serie di atti illeciti specificamente indicati, quali atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo istituzionale.

Contesta quindi l'affermazione del deputato Giorgis, secondo la quale il comma 3 dell'articolo aggiuntivo prefigurerebbe un'inversione dell'onere della prova, e rileva come l'onere della prova sia un concetto civilistico, in quanto in materia penale rilevano elementi oggettivi, determinati nel giudizio, e che possono essere prospettati anche dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e da terzi.

Rileva inoltre come norme analoghe a quella di cui si propone l'introduzione siano previste anche in altri ordinamenti e come, a suo avviso, la fattispecie di reato prevista sia adeguatamente tipizzata.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dichiara di considerare con attenzione le osservazioni formulate dal deputato Giorgis circa la necessità di affrontare con cautela la materia penale e ritiene nel contempo opportuno svolgere alcune considerazioni circa le motivazioni che lo

hanno indotto a presentare la proposta emendativa in esame, la cui presentazione è stata suggerita dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, sulla base degli elementi acquisiti dalle forze dell'ordine e, in particolare, dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Nel riprendere il contenuto della relazione illustrativa trasmessa dallo stesso Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, osserva quindi come l'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo si renda necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione con contenuti di natura terroristica, utile alla diffusione delle ideologie e delle metodologie eversive. Rileva, infatti, come nella prassi operativa tali ipotesi non sempre appaiono riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-*quinquies* del codice medesimo, nella parte in cui punisce l'auto-addestramento ad attività terroristiche.

Sottolinea inoltre come siano stati numerosi i soggetti trovati in possesso di documentazione ascrivibile a gruppi terroristici internazionalmente riconosciuti, che, tuttavia, il giudice penale non ha potuto fare a meno di assolvere dalle fattispecie loro contestate. Osserva che, tuttavia, il procacciamento di materiale idoneo a ispirare o a facilitare la commissione delle suddette attività costituisce condotta di per sé allarmante e pericolosa indipendentemente dalla effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di atti violenza con finalità di terrorismo.

Ricorda come sia nota l'abilità delle organizzazioni terroristiche di « trascendere » dalla dimensione virtuale a quella reale, soprattutto grazie alla pervicace diffusione di un'azione propagandistica confezionata appositamente non solo per condizionare ideologicamente e psicologicamente il potenziale affiliato ma, finanche, per insinuarsi e fornirgli « a domicilio » le

motivazioni e gli spunti operativi per passare all'azione.

Rileva, quindi, come la *ratio* del suo articolo aggiuntivo 11.04 sia quella di predisporre strumenti giuridici che consentano di intervenire su attività propedeutiche al compimento di atti terroristici, ma, alla luce delle riserve manifestate dal deputato Giorgis, dichiara la propria disponibilità a individuare una formulazione del testo che tenga maggiormente conto delle preoccupazioni manifestate.

Andrea GIORGIS (PD) osserva come il provvedimento in esame non riguardi soltanto il fondamentalismo jihadista, sottolineando, nel contempo, come non vi sia evidentemente, da parte di alcuno, l'intenzione di sottovalutare il pericolo costituito da tale fondamentalismo.

Rileva quindi come le preoccupazioni che hanno mosso il relatore Fiano siano certamente condivisibili ma osserva come, a un primo sommario esame, la proposta emendativa, nella sua attuale formulazione presenti a suo giudizio profili problematici.

Sottolinea, in particolare, come, sulla base dell'attuale formulazione, la necessità della finalità del compimento di atti terroristici non sembri essere prevista nel caso di detenzione di materiale concernente istruzioni sulla preparazione e l'uso di esplosivi e armi.

Rileva come un reato di pericolo debba essere strutturato in modo da rendere chiaro l'elemento soggettivo, in quanto nel diritto penale non può avere rilevanza un mero fatto oggettivo.

Osserva, dunque, come vada valutato con attenzione l'inserimento di tale previsione in un provvedimento che, ispirandosi anche ad altri modelli, ha lo scopo di sradicare i processi di radicalizzazione violenta.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva come la proposta emendativa possa essere riformulata, al fine di chiarire esplicitamente che la finalità del compimento di atti terroristici deve sussistere anche nel caso di detenzione di materiale concernente armi ed esplosivi.

Carlo SARRO (FI) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame, nella sua attuale formulazione sia sufficientemente chiaro, non escludendo peraltro che esso possa essere oggetto di riformulazioni migliorative.

Osserva come la *ratio* della norma sia l'anticipazione della soglia di punibilità, come previsto anche dalla legislazione antimafia, e ritiene che le condotte previste siano tipizzate in modo esaustivo, essendo, a suo avviso, chiaro che la necessità della consapevolezza delle finalità di terrorismo si riferisca a tutte le ipotesi contemplate. Sottolinea, inoltre, come il comma 3 preveda un'esimente molto ampia.

Mario PERANTONI (M5S) dichiara di condividere le perplessità manifestate dal deputato Giorgis e ritiene che la proposta emendativa in esame sia meritevole di ulteriore approfondimento, in quanto essa sembra prevedere la punibilità della mera detenzione del materiale concernente le armi, indipendentemente dalle finalità, le quali possono essere le più svariate, come, ad esempio, la passione per l'attività venatoria. Ribadisce pertanto la necessità di un'ulteriore riflessione sul tema.

Federico FORNARO (LEU) ringrazia il relatore per la disponibilità a un ulteriore approfondimento e assicura come da parte sua non vi sia alcuna contrarietà ad accogliere gli indirizzi provenienti dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Ritiene, anche alla luce del dibattito, opportuna la sospensione dell'esame del provvedimento, al fine di individuare una riformulazione adeguata, che possa ottenere il parere favorevole della Commissione Giustizia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione debba concludere nella giornata odierna l'esame delle proposte emendative, al fine di consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere in tempo utile per consentire la conclusione dell'e-

same in sede referente nella giornata di giovedì 10 marzo.

Ritiene, pertanto, che l'esame del provvedimento possa essere rinviato a una seduta da convocare per la giornata odierna, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Flora FRATE (IV) condivide le perplessità manifestate dal deputato Giorgis, rilevando, inoltre, come l'introduzione nel provvedimento dell'articolo aggiuntivo in esame, le cui finalità sono peraltro condivisibili, sia inopportuna, in quanto estraneo al contenuto del provvedimento medesimo.

Gianni TONELLI (LEGA) richiama l'attenzione del relatore sulla necessità di riformulare l'articolo aggiuntivo in esame, in quanto la norma, di cui condivide pienamente le finalità, appare eccessivamente indeterminata, rischiando di ricomprendere anche condotte del tutto estranee a finalità illecite.

Stefano CECCANTI (PD) dichiara di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo in esame, ma, associandosi alle perplessità manifestate, da ultimo, dal deputato Tonelli, ritiene necessario un ulteriore approfondimento, al fine di pervenire a un testo equilibrato.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) si associa al deputato Ceccanti circa la necessità di un ulteriore approfondimento, sottolineando nel contempo come la finalità della norma sia unanimemente condivisa.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) giudica doveroso l'inserimento di una nuova fattispecie di reato, nell'ambito di un provvedimento volto a contrastare il terrorismo, a fronte di un vuoto normativo che, allo stato, non consente di intervenire preventivamente, con tempestività ed efficacia, nella fase della preparazione di atti terroristici.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), dopo aver premesso di non essere contrario agli approfondimenti che siano ritenuti neces-

sari, sottolinea come l'eventuale mancata approvazione del provvedimento in esame costituirebbe una grave responsabilità, in quanto ciò si tradurrebbe di fatto in un segnale pericoloso.

Si associa alle considerazioni del deputato Sarro e sottolinea come l'anticipazione della soglia di punibilità rispetto al principio di offensività sia stata riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale, in considerazione del bene offeso che, nel caso di specie, attiene alla sicurezza nazionale e alla tutela di interessi essenziali dello Stato.

Ribadisce quindi di ritenere sufficientemente chiara l'attuale formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritiene che possano essere definite puntuali riformulazioni dell'articolo aggiuntivo, che tengano conto delle osservazioni formulate, sia sotto il profilo dell'idoneità del materiale a istigare la commissione di delitti con finalità di terrorismo, sia per quanto riguarda la finalità della condotta sia sotto il profilo di una maggiore chiarezza dell'esimente di cui al comma 3.

Richiama, quindi, l'attenzione della Presidenza sull'emendamento Zoffili 10.2, precedentemente approvato, e sul quale il Governo si era rimesso alla Commissione, il cui testo, non essendo stato riformulato, potrebbe presentare profili di criticità, in quanto reca disposizioni recanti obblighi in capo alla Rai concernenti la programmazione televisiva.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come l'emendamento Zoffili 10.2 sia stato approvato e non possa, pertanto, più costituire oggetto di esame da parte della Commissione.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere favorevole per quanto concerne le finalità dell'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore, volto a colmare un vuoto normativo, rimettendosi alla Commissione circa

un'eventuale riformulazione del testo che tenga conto delle criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Francesco FORCINITI (MISTO-A) rileva come l'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore sia formulato, a suo avviso, in maniera eccessivamente vaga, ma nel senso opposto rispetto a quanto sostenuto dai colleghi precedentemente intervenuti. Sottolinea, in particolare, come la portata dell'esimente di cui al comma 3 debba essere circoscritta con più precisione, in quanto nella sua attuale formulazione consente troppo facilmente di sostenere che le condotte previste dal comma 1 siano motivate da finalità lecite.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), tornando sull'emendamento Zoffili 10.2, precedentemente approvato, richiama l'attenzione sulla necessità di correggerne il testo, in sede di discussione in Assemblea, in quanto, se fosse mantenuta la sua attuale formulazione, con una norma di legge verrebbero dettate disposizioni alla Rai in merito alla programmazione televisiva.

Flora FRATE (IV), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.04 del relatore, ribadisce di condividerne le finalità ma di ritenere necessario un ulteriore approfondimento del testo, attesa la delicatezza della materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata odierna, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, rinviato da ultimo nella seduta del 2 marzo 2022.

Avverte innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppi ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la seduta di lunedì 28 marzo prossimo: pertanto l'esame in sede referente sul provvedimento dovrà concludersi entro la seduta di giovedì 24 marzo.

Rammenta quindi che il relatore, Fornaro, ha presentato l'emendamento 1.400, sostitutivo dell'articolo 1, e l'emendamento 2.400, soppressivo dell'articolo 2. A tale ultimo proposito avverte che tutti i gruppi hanno concordato all'unanimità sulla possibilità di porre nuovamente in votazione la soppressione dell'articolo 2, sebbene, nella seduta del 14 ottobre 2020, la Commissione avesse già respinto gli identici emendamenti Prisco 2.1, Sisto 2.2 e Iezzi 2.3 soppressivi del medesimo articolo 2.

Quanto all'emendamento 1.400, avverte che non sono pervenuti subemendamenti.

Segnala quindi che si passerà all'esame del predetto emendamento 1.400: invita pertanto il rappresentante del Governo a esprimere il suo parere in merito.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.400 del relatore.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, sottolinea come il suo emendamento 1.400 sia stato presentato tenendo conto degli elementi emersi nel corso della discussione e dell'attività conoscitiva svolta sul

provvedimento, e sia volto a prevedere che il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, relativo all'elezione del Senato, abbia la medesima formulazione prevista dal vigente primo comma dell'articolo 56, relativo all'elezione della Camera, eliminando, per l'elezione del Senato, il riferimento alla base regionale, previsto dal testo costituzionale vigente, nonché quello, previsto dalla precedente formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame, alla base circoscrizionale, fermo restando il vigente terzo comma dell'articolo 57, relativo alla rappresentanza minima di ciascuna regione.

Sottolinea come tale formulazione lasci il più ampio margine di discrezionalità al legislatore ordinario per quanto concerne la legge elettorale, ponendo rimedio al problema sistemico, causato dal testo dell'articolo 57 attualmente vigente, che ha finora creato gravi disomogeneità rispetto a meccanismi volti a favorire la formazione di maggioranze omogenee nelle due Camere.

Ritiene opportuno, a maggior ragione dopo l'approvazione dell'equiparazione dell'elettorato attivo per entrambi i rami del Parlamento, che il legislatore abbia la possibilità di adottare una legge elettorale omogenea fra le due Camere, anche al fine di assicurare la stabilità degli Esecutivi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, nel caso di approvazione dell'emendamento 1.400 del relatore, risulterebbero precluse tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come l'emendamento 1.400 modifichi radicalmente il provvedimento in esame, delineando, di fatto, una nuova proposta di legge, e osserva come, a fronte di ciò, sarebbe, a suo avviso, corretto riprendere l'*iter* del provvedimento dall'inizio.

Rileva, in particolare, come ci si trovi di fronte a un ulteriore passo nella direzione della piena equiparazione tra Camera e Senato.

Esprime, peraltro, soddisfazione per la presentazione dell'emendamento 2.400 del

relatore, suppressivo dell'articolo 2, relativo alla riduzione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, considerando tale emendamento suppressivo un successo politico del suo gruppo.

Quanto alla riscrittura dell'articolo 1 proposta dal relatore, rileva come essa sia volta a prefigurare una legge elettorale di tipo proporzionale puro e costituisca un goffo tentativo di piegare la Costituzione alle esigenze di una futura legge elettorale.

Dichiara, pertanto, di mantenere la contrarietà al provvedimento, pur apprezzando la soppressione dell'articolo 2 proposta dal relatore.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), condividendo alcune delle considerazioni del deputato Iezzi, rileva come, a seguito degli emendamenti del relatore ci si trovi di fronte a una nuova proposta di legge, stigmatizzando l'intento del relatore stesso di consentire al legislatore ordinario la più ampia discrezionalità in materia di legge elettorale. Ritiene, infatti, che ciò sia del tutto inopportuno e osserva come il legislatore costituzionale, approvando la riduzione del numero dei parlamentari, si sia orientato implicitamente per un sistema proporzionale.

Considera invece pericolosa la deriva « ipermaggioritaria » che si sta intraprendendo e osserva come il nuovo testo sia ulteriormente peggiorativo rispetto al precedente, sotto il profilo della rappresentanza delle regioni più piccole.

Osserva, inoltre, come ci si stia avviando verso la cancellazione del bicameralismo e sottolinea come il rischio di disomogeneità delle maggioranze delle due Camere non possa giustificare il rischio che lo schieramento di maggioranza relativa sia sovrarappresentato.

Ritiene illusorio perseguire il rafforzamento degli Esecutivi intervenendo sulla legge elettorale, in quanto la debolezza degli Esecutivi deriva, a suo avviso, dalla mancanza di autorevolezza politica.

Ribadisce quindi la propria contrarietà sul provvedimento e chiede, attese le radicali modifiche introdotte dalle proposte emendative del relatore, che l'*iter* riprenda dall'inizio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea la piena correttezza procedurale dell'esame, rilevando come le proposte emendative del relatore siano perfettamente riconducibili al perimetro dell'originaria proposta di legge e come pertanto non vi sia necessità di riprendere l'*iter* dall'inizio.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame del provvedimento, svolgendo nel contempo alcune considerazioni in relazione alla discussione svoltasi finora.

Esprime la propria amarezza per il fatto che, a fronte di proposte emendative presentate per accogliere i suggerimenti emersi nel dibattito si replichi chiedendo che l'*iter* riprenda dall'inizio.

Sottolinea quindi come il suo emendamento 2.400, soppressivo dell'articolo 2, accolga pienamente i rilievi emersi nel corso del dibattito e come l'emendamento 1.400, sostitutivo dell'articolo 1, sia volto proprio a evitare un'eccessiva compressione della rappresentanza politica a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, consentendo la costituzione di un collegio unico nazionale per il recupero dei resti.

Ricorda come la mancata indicazione del sistema elettorale in Costituzione sia stata una scelta consapevole dei costituenti e come il testo da lui proposto non prefiguri alcun sistema elettorale, lasciando invece il legislatore libero di intervenire come ritenga sulla legge elettorale, ovvero di non intervenire su tale disciplina, atteso che la formulazione proposta dell'articolo 57 sarebbe compatibile anche con la disciplina vigente in materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, essendosi giunti in prossimità delle 14,15, orario previsto per la conclusione della seduta della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.

C. 3387 Baldelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3387 Baldelli, recante riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.

Ricorda che il relatore, Baldelli, nella precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte quindi che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha convenuto all'unanimità di non fissare un termine per la presentazione delle proposte emendative: pertanto il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 20.25.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radi-

calizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Ribadisce che nella seduta odierna dovrebbe terminare l'esame delle proposte emendative, al fine di trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva e di concludere l'esame in sede referente nella seduta di giovedì 10 marzo, così da rispettare la data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppi per la seduta di lunedì 14 marzo prossimo.

Informa quindi che l'esame riprenderà dagli emendamenti Invernizzi 2.3 e Bordonali 2.13, rimasti accantonati, per poi passare all'articolo aggiuntivo 11.04 del Relatore.

Prende atto che i presentatori degli emendamenti Invernizzi 2.3 e Bordonali 2.13 hanno accolto la riformulazione proposta dal relatore.

Avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 11.04 *(vedi allegato)*.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti Invernizzi 2.3, nel testo riformulato, e Bordonali 2.13, nel testo riformulato *(vedi allegato)*.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, riferisce alla Commissione di aver predisposto, sulla base degli elementi emersi nel

corso della discussione svoltasi nella precedente seduta e informandone il Governo, una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 11.04, volta a porre rimedio alle criticità evidenziate.

Sottolinea come tale nuova formulazione sia diretta, in particolare, a circoscrivere la portata della fattispecie di reato prevista dal comma 1, a sopprimere l'aggravante prevista nella formulazione originaria dal comma 2 e ad ampliare e chiarire la portata dell'esimente di cui al comma 3 della precedente formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come l'articolo aggiuntivo in esame tenga conto dell'esigenza, prospettata nel corso della discussione anche dal suo gruppo, di recepire le indicazioni provenienti dal Copasir, nel senso di prevedere un'ulteriore fattispecie di reato volta a prevenire il compimento di atti di terrorismo.

Richiama l'attenzione sulla delicatezza della materia, osservando come non vada dimenticato, anche in un momento nel quale l'attenzione è concentrata sugli eventi bellici in Ucraina, che una delle principali minacce nei confronti dell'Occidente è costituita dal fondamentalismo islamico e dal terrorismo, e sottolinea come tale minaccia permanga nella sua gravità, nonostante l'eccellente lavoro compiuto nel nostro Paese dai servizi di *intelligence* e dall'autorità di pubblica sicurezza.

Osserva tuttavia come le indicazioni del Copasir risultino recepite dalla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo in esame soltanto parzialmente. Rileva come la nuova formulazione possa essere ritenuta maggiormente garantista, ma osserva come questo Parlamento non sia stato altrettanto attento alle garanzie individuali in altre recenti occasioni.

Rileva come comunque si tratti di un passo in avanti e alla luce di tali considerazioni dichiara l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia sull'articolo aggiuntivo 11.04 come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 11.04 del Relatore, come riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri; rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 10 marzo.

La seduta termina alle 20.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

C. 716 cost. Meloni.

Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo

C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini

ALLEGATO

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: libertà religiosa aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano

1.2. (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le finalità perseguite dalla presente legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

1.5. (Nuova formulazione) Montaruli, Prisco.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del

2.1. (Nuova formulazione) Montaruli, Prisco.

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: e araba con le seguenti: , araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.

10.2. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole da: operanti fino a: sociale e con le seguenti: che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa nonché;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso non possono essere nominati componenti del CRAD soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: operanti fino a: sociale con le seguenti: che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In ogni caso non possono essere nominati componenti del CCR soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

2.3. (Nuova formulazione) Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il CRAD segnala all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui al primo periodo dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

2.13. (Nuova formulazione) Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.

11.04. (Nuova formulazione) Il Relatore.